



Fasc.2.2/4

Prot. n. 23984 del 27/10/2016

Ai RUP

**d'acquisto lavori, forniture e servizi
dei Comuni ed Enti pubblici aderenti alla SUA**

Via pec

OGGETTO:	Linee guida ANAC n. 2 del 21/09/2016 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
	Circolare informativa.

Gentilissimi RUP,

come certamente saprete, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1005 dello scorso 21 settembre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 238 dell'11/10 u.s. e nel portale della stessa Autorità¹, ha adottato le Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”.

Scopo della presente circolare è quello di offrire un contributo di sintesi illustrando, nell'ordine che segue, le principali indicazioni introdotte da tali Linee guida.

Natura

Come osservato dal Consiglio di Stato con parere n. 1767 dello scorso 3/8², trattasi di Linee guida non-vincolanti di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire alle stazioni appaltanti e agli operatori economici indicazioni operative per il calcolo dell'OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l'offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.

In ragione di tale natura, il Consiglio di Stato rileva che **le stazioni appaltanti possono discostarsi dalle Linee guida in esame ma devono motivare, anche per trasparenza, le ragioni della diversa scelta amministrativa**; diversamente, la violazione di tali Linee guida può essere considerata come elemento sintomatico dell'eccesso di potere, sulla falsariga dell'elaborazione giurisprudenziale che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari.

Quadro normativo

Nel paragrafo I intitolato “Quadro normativo”, l'Autorità illustra la portata precettiva ed il perimetro di applicazione dell'art. 95 del D.Lgs. 50/016 (nel prosieguo, Codice), evidenziando, in particolare, che:

- in base al comma 2, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base

¹ <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6605>

² http://www.bossettiegatti.eu/info/anac_linee_guida/2016_01767_CDS_PAR_ANAC.pdf

del criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita;

- ai sensi del comma 7, l'elemento del costo può assumere anche la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori competeranno solo in base ai criteri qualitativi;
- il nuovo Codice prevede, pertanto, quattro diverse declinazioni dell'OEPV, individuabili in:
 - rapporto qualità/prezzo,
 - solo prezzo,
 - costo/efficacia,
 - prezzo fisso e competizione sulla qualità;
- in base al comma 3, devono essere aggiudicati solo sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto;
 - b) i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e ad altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000 euro;
- il comma 4 stabilisce che il criterio del minor prezzo può essere utilizzato:
 - a) per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro;
 - b) per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato - tali dovendosi intendere secondo l'Autorità quelli che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali;
 - c) per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività – tali dovendosi intendere secondo le Linee guida in commento quelli che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltate, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione;
- pertanto, per gli appalti elencati al comma 4, il criterio del minor prezzo (criterio del prezzo o del costo) resta facoltativo, e non obbligatorio;
- **le stazioni appaltanti che, in deroga al principio generale dell'OEPV, intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo devono darne adeguata motivazione**, come prescritto dal comma 5 dell'art. 95, peraltro dimostrando che attraverso tale ricorso non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato.

Raccomandazioni

L'ANAC raccomanda:

- a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell'affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le Linee guida prescrivono o consentono l'utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
- b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
- c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

Criteri di valutazione

Dirigente:	Lucia Marinangeli	tel.: 0734/232341	email: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Funzionario:	Maurizio Conoscenti	tel.: 0734/232280	email: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Mara Gambini	tel.: 0734/232283	email: mara.gambini@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Chiara Voltattorni	tel.: 0734/232285	email: chiara.voltattorni@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Mirella Raimondi	tel.: 0734/232	email: mirella.raimondi@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Rosa Minollini	tel.: 0734/232	email: rosa.minollini@provincia.fm.it

Indicazioni generali

Nel paragrafo II recante “Criteri di valutazione”, le Linee guida specificano, in via generale:

- che le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
- che tali criteri devono, pertanto, consentire un “effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta”, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Requisiti soggettivi

Sempre con riferimento ai criteri di valutazione, l’Autorità osserva che con il nuovo Codice [in particolare, attraverso l’elenco di cui al comma 6, lett. e) che ricomprende tra i possibili criteri valutativi l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale], **“viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica”**³, con la conseguenza che, nella valutazione delle offerte “possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli”.

In ogni caso, le Linee guida precisano che tali requisiti devono riguardare aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione viepiù, che la loro valutazione riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara.

Rating di legalità

Con riguardo al comma 13 dell’art. 95, nella parte in cui prevede che compatibilmente con il rispetto dei principi UE, le stazioni appaltanti possano inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al c.d. “*rating di legalità*” - e posto che il *rating* di legalità può essere richiesto esclusivamente ad imprese italiane, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro – le Linee guida invitano le stazioni appaltanti ad introdurre, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, **misure di compensazione per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione.** In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, si precisa che la stazione appaltante potrebbe indicare gli elementi presenti nel rating di legalità diversi da quelli già considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “*stellette*” ritenuto idoneo.

Microimprese

Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, l’Autorità suggerisce poi alle stazioni appaltanti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.

Varianti

Con riferimento alla possibilità di presentare varianti, come previsto dal comma 14 dell’art. 95, l’Autorità precisa che tali varianti devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo.

Annullamento elemento Costo

³ Tale osservazione è stata condivisa anche dal Consiglio di Stato nel parere 1767 del 3/8 u.s.

Riguardo alla possibilità di cui al comma 7 dell'art. 95 che l'OEPPV venga individuata solo in base a criteri qualitativi, annullando completamente l'elemento costo, a fronte dell'indeterminatezza contenuta nel Codice, le Linee guida precisano che, fuori dai casi di cui al comma 2 - quelli in cui sono presenti "disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici" - per i quali è previsto un espresso rinvio, **le stazioni appaltanti, se vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo, devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta** e sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l'oggetto dell'acquisizione, di regola rappresentata dalla preventiva indagine di mercato, compresi gli affidamenti di altre stazioni appaltanti. In ogni caso, si precisa che non è possibile ricorrere a un affidamento basato sul prezzo o costo fisso, anche quando le imprese praticano prezzi simili, se le soluzioni presenti sul mercato comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento diversificati o esternalità ambientali o sociali che le stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di vita.

Ponderazione

Nel paragrafo III recante "La Ponderazione", le Linee guida precisano che:

- i "pesi" o "punteggi" (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio);
- **la somma dei punteggi deve essere pari a 100;**
- **il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare ragionevole e proporzionato** alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante, di guisa da preservare l'equilibrio relativo, evitare situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri e dunque, tale da non alterare l'oggetto del contratto. A questo proposito, l'Autorità raccomanda:
 - a) di ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all'oggetto principale e agli oggetti secondari dell'affidamento;
 - b) di attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

Sempre con riferimento alla ponderazione dei criteri, le Linee guida specificano che:

- si deve attribuire un punteggio limitato alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta o quando si vogliono scoraggiare ribassi eccessivi che si ritiene difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga;
- **il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi preminati deve essere, di regola, limitato, ad esempio non più di 10 punti sul totale,** dato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente.

Riparametrazione

L'Autorità ammette la riparametrazione quale criterio finalizzato a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che per ogni criterio, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

In ogni caso, le Linee guida precisano che **l'operazione di riparametrazione è possibile solo se espressamente prevista negli atti di gara, rientrando tra le scelte discrezionali della stazione appaltante** dato che nessuna disposizione primaria la impone.

Si specifica altresì:

Dirigente:	Lucia Marinangeli	tel.: 0734/232341	email: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Funzionario:	Maurizio Conoscenti	tel.: 0734/232280	email: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Mara Gambini	tel.: 0734/232283	email: mara.gambini@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Chiara Voltattorni	tel.: 0734/232285	email: chiara.voltattorni@provincia.fm.it
Istruttore Amm.:	Mirella Raimondi	tel.: 0734/232	email: mirella.raimondi@provincia.fm.it
Istruttore Amm.:	Rosa Minollini	tel.: 0734/232	email: rosa.minollini@provincia.fm.it

- che **la riparametrazione può riguardare tanto i criteri qualitativi quanto i criteri quantitativi** (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo);
- che **le stazioni appaltanti possono procedere alla doppia riparametrazione**, quella dei punteggi di ogni singolo criterio distinto in sub-criteri, cd. iniziale, e quella dei punteggi della componente tecnica ed economica complessivamente considerata, cd. conclusiva.
- che ai fini della verifica dell'anomalia la stazione appaltante procede prendendo in considerazione il punteggio riparametrato, a differenza di quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza secondo cui l'anomalia deve essere verificata invece sulla base del punteggio effettivamente conseguito (cfr. *ex plurimis*, Tar. Sardegna, Sez. I, 10/08/016, n. 689; Cons. Stato, Sez. III, 01/08/016, n. 3455; Tar Abruzzo, Sez. I, 07/06/016, n. 211; Tar Piemonte, Sez. I, 18/03/016, n. 370).

Soglia di sbarramento

L'Autorità precisa che le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato, come previsto dal comma 5 dell'art. 95. In tal caso, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante può non aggiudicare la gara.

Per completezza si segnala che **in caso di previsione di una soglia di sbarramento, la giurisprudenza considera obbligatoria ed indispensabile la riparametrazione onde evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione** (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. III, 27/09/016, n. 3970; Tar Veneto, Sez. I, 19/01/016, n. 30; Tar Campania, Sez. I, 18/03/015, n. 627; Cons. Stato, Sez. V, 25/02/014, n. 899).

La valutazione degli elementi quantitativi

Nel paragrafo IV recante "La valutazione degli elementi quantitativi", l'Autorità fornisce alcune considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli coefficienti e all'aggregazione dei punteggi ottenuti, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante l'individuazione del metodo di calcolo.

Metodo di interpolazione lineare

L'Autorità ammette l'utilizzo della seguente formula di interpolazione lineare:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

evidenziando che in caso di ribassi particolarmente contenuti, tale sistema di calcolo presenta l'inconveniente di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo.

Metodo bilineare

In alternativa all'interpolazione lineare, specie per l'elemento prezzo, si ammette l'utilizzo della seguente formula bilineare:

Dirigente:	Lucia Marinangeli	tel.: 0734/232341	email: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Funzionario:	Maurizio Conoscenti	tel.: 0734/232280	email: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Mara Gambini	tel.: 0734/232283	email: mara.gambini@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Chiara Voltattorni	tel.: 0734/232285	email: chiara.voltattorni@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Mirella Raimondi	tel.: 0734/232	email: mirella.raimondi@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Rosa Minollini	tel.: 0734/232	email: rosa.minollini@provincia.fm.it

$$\begin{aligned} C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} &= X * (A_i / A \text{ soglia}) \\ C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} &= X + (1,00 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})] \end{aligned}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

$X = 0,80$ oppure $0,85$ oppure $0,90$;

$A \text{ max}$ = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

evidenziando che tale metodo se da un lato consente di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente ricorrente applicando la formula lineare, dall'altro, presenta lo svantaggio di limitare la concorrenza.

Formule non lineari (quadratiche)

Si ammette l'utilizzo anche di formule non lineari quale:

$$V_i = (R_i/R_{\max}) \alpha$$

dove

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i -esimo;

R_{\max} = Ribasso dell'offerta più conveniente;

α = coefficiente > 0

evidenziando che:

- per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula scoraggia i ribassi più alti e dunque la concorrenza;
- per valori di $\alpha > 1$, la formula premia i ribassi più alti e dunque favorisce una maggiore concorrenza sul prezzo;

Formule indipendenti

A differenza della previgente disciplina, le Linee guida ammettono anche l'utilizzo di formule indipendenti, per le quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti, precisando che in tali casi, **la stazione appaltante deve darne adeguata motivazione**, a fronte dei possibili rischi corruttivi o collusivi.

Benché tali formule, di regola, non consentano di attribuire il massimo punteggio alla migliore offerta, l'Autorità esclude in tal caso il ricorso alla riparametrazione dato che diversamente la formula si trasformerebbe in interdipendente.

Punteggio su base tabellare o Punteggio assoluto

L'Autorità precisa che in caso di forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto.

In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l'entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Resta ferma in tali ipotesi la necessità di attribuire il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore.

Altro

Le Linee guida ammettono l'utilizzo di altri sistemi a condizione che gli stessi consentano di attribuire il punteggio nullo per l'offerta che non presenta sconti e il punteggio massimo per l'offerta con lo sconto più elevato.

Raccomandazioni

L'Autorità precisa:

- che la scelta sull'utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo;
- **che nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 25 punti), non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo (come quella bilineare e quella quadratica quando il valore $\alpha < 1$) e viceversa.**

La valutazione degli elementi qualitativi – I criteri motivazionali

Nel paragrafo V recante “La valutazione degli elementi qualitativi – I criteri motivazionali”, l'Autorità precisa in via generale che:

- la valutazione è rimessa alla discrezionalità dei commissari di gara che, a tal fine, devono attenersi ai criteri motivazionali indicati nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento;
- tali criteri devono essere:
 - non discriminatori,
 - conosciuti da tutti i concorrenti,
 - basati su elementi accessibili alle imprese;
- il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati;
- per ogni criterio di valutazione caratterizzato da una molteplicità di aspetti valutativi, è opportuno procedere alla suddivisione dello stesso in sub-criteri e relativi pesi, come del resto consentito dal comma 8 dell'art. 95.
- in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione.

Criteria di attribuzione del punteggio

L'Autorità rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la determinazione dei criteri di attribuzione del punteggio degli elementi qualitativi, dando comunque atto che i sistemi prevalentemente utilizzati nella prassi applicativa sono:

- a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara; le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando o nella lettera d'invito. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti;
- b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara che confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei seguenti criteri:

Dirigente:	Lucia Marinangeli	tel.: 0734/232341	email: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Funzionario:	Maurizio Conoscenti	tel.: 0734/232280	email: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Mara Gambini	tel.: 0734/232283	email: mara.gambini@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Chiara Voltattorni	tel.: 0734/232285	email: chiara.voltattorni@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Mirella Raimondi	tel.: 0734/232	email: mirella.raimondi@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Rosa Minollini	tel.: 0734/232	email: rosa.minollini@provincia.fm.it

1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno;
3. si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie.

La formazione della graduatoria

Nel paragrafo VI intitolato "La formazione della graduatoria", l'Autorità precisa che per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa occorre fare riferimento ad uno dei metodi multi-criteri o multi-obiettivi proposti dalla letteratura, quali l'aggregativo compensatore, l'Electre, il Topsis, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante l'individuazione del criterio ritenuto più opportuno purché lo stesso rispetti i seguenti principi:

- a) avere basi scientifiche;
- b) essere proporzionale con l'oggetto dell'appalto;
- c) essere non discriminatorio;
- d) essere accuratamente descritto nel bando di gara o lettera d'invito.

Tanto rappresentato, si resta a disposizione per qualsivoglia esigenza di chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
f.to Dott. Lucia Marinangeli

Il Funzionario P.O
f.to Dott. Maurizio Conoscenti